

**Acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero
nato in Italia rimasto ininterrottamente residente legale
sino al compimento della maggiore età**
(Art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992)

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che:

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

I requisiti richiesti sono:

1. la nascita in Italia;
2. il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento della maggiore età **(Mod. 7.H)**.

In presenza di questi requisiti lo straniero può acquisire la cittadinanza italiana rendendo una dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il 19° anno **(Mod. 1.H)**.

La dichiarazione resa dall'interessato dovrà essere seguita da un accertamento sindacale, il quale andrà trascritto ed annotato sull'atto di nascita **(Modd. 2.H e 3.H)**.

La decorrenza dell'acquisto sarà dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.

In base all'ultima circolare del Ministero dell'Interno 7 novembre 2007, n. 22 se in periodi successivi alla nascita si rivelassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, l'interessato potrà produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia **(Mod. 15.H)**.

Nel caso in cui al minore sia stato attribuito alla nascita un cognome non conforme a quanto previsto dalla legislazione italiana, occorrerà correggere l'atto con la procedura di cui all'art. 98, comma 2 **(Modd. 11.H, 12.H, 13.H, 14.H)**.